

Convenzione tra il Comune di Trieste Area Scuola Educazione Università Ricerca - Direzione e la cooperativa sociale per la fornitura del servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico nella sede museale del Castello di San Giusto in occasione della rassegna Trieste Estate 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'anno, il giorno del mese di
....., nella sede di

TRA

l'ente (nel prosieguo:
l'Ente), codice fiscale, avente sede a
....., rappresentato da
....., nato a
.....,

il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione
della presente convenzione

E

la cooperativa sociale (nel prosieguo: la
Cooperativa sociale), codice fiscale, avente sede a
.....

....., iscritta nella sezione "....." al numero
..... dell'Albo

regionale delle cooperative sociali della Regione, nella persona
del suo legale rappresentante

....., nato a
....., il
....., domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione
della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto con atto di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura di
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
.....;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale del servizio di cui all'allegato capitolato speciale verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura);
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2
(Durata)

La convenzione ha la seguente durata: dal 15 giugno al 3 settembre 2017.

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nella persona di il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. lavoratori, di cui n. persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. lavoratrici, di cui n. persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di , nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità allegate alla presente convenzione.

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento con incontri periodici.

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la sede della Direzione dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport del Comune di Trieste.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

.....
.....

L'Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa sociale non si avvale/si avvale, dei seguenti soci volontari

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 8

(Utilizzo di beni e strutture)

La fornitura del servizio si svolgerà presso la sede museale del Castello di San Giusto con l' utilizzo dei beni ivi presenti.

Art. 9

(Standard tecnici)

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 10

(Contratti di lavoro)

La cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Art. 11

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

.....
.....

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità indicate nel Duvri allegato.

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 12

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

L'importo della convenzione è pari a Euro, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato a seguito della presentazione di fatture in formato elettronico che dovranno riportare tutti i dati indicati nella commissione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture riscontrate regolari e conformi al servizio svolto e in presenza di un Durc in corso di validità.

L'aggiudicatario si assume, inoltre, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136.

Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015, si segnala l'introduzione dello Split Payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Comune di Trieste, con l'obbligo quindi per il Comune di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 13

(Assicurazione del personale e degli utenti)

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa dovrà garantire una copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti per un importo minimo di Euro 3.000.000,00.

Art. 14

(Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale di cui all'articolo 3;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 15

(Inadempienze e cause di risoluzione)

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- Euro 500,00 per ogni violazione riscontrata previa contestazione degli addebiti per iscritto, anche tramite e_mail, con la concessione di un termine minimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

La convenzione potrà essere risolta nei seguenti casi:

- a) a seguito di applicazione di tre penalità da parte dell'Ente;
 - b) inosservanza della Convenzione che determini interruzione del servizio;
 - c) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;
- In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

L'Ente si riserva di far eseguire a terzi la prestazione nel caso in cui Cooperativa sospenda il servizio durante il periodo dell'appalto, salvo ragioni di caso fortuito o forza maggiore, addebitandogli le relative spese.

Art. 16

(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Trieste.

Art. 17

(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale. Il valore presunto del presente atto ammonta a Euro _____

Art. 18

(Domicilio)

Agli effetti del presente contratto la Cooperativa Sociale dichiara di avere il proprio domicilio fiscale:.....

Art. 19

(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) capitolato speciale citato all'articolo 3;
- b) elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
- c) piani individuali di inserimento citati all'articolo 5;
- d) Duvri citato all'art. 11.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2) del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Fatto in un unico originale, letto approvato e sottoscritto.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, gli artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 del presente atto.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 30/05/2017 12:40:07

IMPRONTA: 90A3CAA96F327BD29D04BC544E22D8B0014B04C4247DAECB7BD1E8885782CEF1
014B04C4247DAECB7BD1E8885782CEF180883D4C027729B7CE007E3032665E65
80883D4C027729B7CE007E3032665E65FA47D0F2A3A099D17269264D5F421468
FA47D0F2A3A099D17269264D5F421468CB54F3A685803425DC50A4B51698B6F4